



COMUNE DI URBINO

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI
SENSI DELL'ART. 113 DEL D.Lgs 50/2016**

APPROVATO

con deliberazione G.M. n. 115 del 28 giugno 2022

REGOLAMENTO

PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016

Art. 1 – Oggetto

1) Il presente regolamento definisce le modalità di costituzione ed i criteri di riparto del fondo per incentivare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

2) Le risorse necessarie per la costituzione del fondo di cui al precedente comma, fanno riferimento agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

SEZIONE A – LAVORI E OPERE

Art. 2 - Attività incentivate

1) Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. in data 18 aprile 2016, n. 50, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2%, modulata sull'importo dei lavori posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, da riconoscere per le attività di:

- RUP
- programmazione della spesa per lavori/opere,
- verifica preventiva dei progetti,
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara
- direzione dei lavori
- di collaudo (tecnico, amministrativo, funzionale e di collaudo statico)
- collaborazione con le figure professionali sopra indicate;

2) Gli incentivi vengono riconosciuti per le funzioni tecniche connesse all'esecuzione di lavori ed opere, quali gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione urbana, manutenzione, previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente, qualora effettivamente finanziati, nel caso in cui per la loro esecuzione sia necessaria e propedeutica la progettazione in forma completa ai sensi del codice D.Lgs. 50/2016.

3) Dalle attività incentivate vengono escluse le attività di manutenzione ordinaria (periodica), eseguite in forma diretta, le funzioni tecniche riguardanti le somme urgenze e i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art.3 - Effettiva quantificazione del fondo

1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 1 dell'articolo 2, al fondo sono destinate, per ciascuna opera o lavoro, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a

base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, dalla seguente tabella:

Tabella n. 1 (Fonte: D.P.C.M. 18 novembre 2021, n. 239)

Importo % da destinare al fondo	
Per importi fino a cinque milioni di euro	2,00
Per la parte di importo eccedente cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro	1,80
Per la parte di importo eccedente dieci milioni di euro e fino a venti milioni di euro	1,50
Per la parte di importo eccedente venti milioni di euro	1,00

2. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo di variante, al lordo del ribasso d'asta.

Art. 4 - Costituzione del fondo

1) L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività elencate al precedente art. 2, c. 1. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione.

2) Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può inoltre essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 5 - Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori

1) Per il riparto del fondo il Responsabile del Settore competente, eventualmente in accordo con il RUP qualora le due figure non siano coincidenti, provvede all'affidamento degli incarichi, con apposito atto od ordine di servizio; se il responsabile del procedimento esercita materialmente anche altre attività incentivate ai sensi dell'art. 113, egli partecipa alla suddivisione del fondo nella misura prevista anche per le restanti attività.

2) L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza con riferimento all'attività) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

3) L'incentivo è così ripartito:

Tabella n. 2

LAVORI E OPERE			
Responsabile unico del procedimento	40,00%	Responsabile del procedimento	50%
		Attività tecnica (50%) e amministrativa (50%) di programmazione della spesa per investimenti	8,00%
		Verifica preventiva dei progetti di predisposizione (validazione)	10,00
		Controllo delle procedure di bando	15%
		Attività tecnica (80%) e amministrativa (20%) di supporto al rup	17%
Direttore Lavori	60,00%	Direzione Lavori	60,00%
		Contabilità lavori – Ispettore di cantiere	10%
		Assistente alla DL – Direttore operativo	10%
		Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione	8%
		Attività tecniche a supporto della DL	4%
		Collaudo tecnico amministrativo o CRE (eventuale collaudo statico)	8%

4) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non siano necessarie tutte le figure previste dalla tabella n. 2, il Responsabile di Settore competente bilancia le percentuali, di conseguenza.

Nel caso in cui non siano necessarie attività specifiche riportate nella tabella di cui sopra, si applica la suddivisione generale dell'incentivo tra le figure del Responsabile unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori.

5) Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, non si procede all'erogazione di incentivi.

6) Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie. Nello specifico caso in cui siano affidate all'esterno parti di progettazione o di direzione lavori, le somme, proporzionalmente corrispondenti alla parte di progettazione o direzione affidata all'esterno, costituiscono anch'esse economie.

7) Il Responsabile di Settore competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RdP. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile di Settore competente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Art. 6 – Particolari modalità di realizzazione delle opere

1) Nel caso di *project financing*, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote di incentivo relative alle attività esternalizzate costituiscono economia.

Art. 7 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1) Ai sensi dell'articolo 113, comma 3 ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia.

Art. 8 – Erogazione delle somme

1) La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Settore competente, su proposta del RUP quando le due figure non coincidono, a seguito dell'avvenuto positivo accertamento dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2) Le prestazioni incentivate sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione della determina di aggiudicazione;
- d) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- e) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
- f) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

3) L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

4) L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

5) L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati.

6) Nei casi di cui ai commi 4 e 5, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

7) Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

8) Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.

9) Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

10) È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

11) Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

12) Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente e limitatamente alle quote liquidate dal Comune di Urbino. Per le quote liquidate da altre amministrazioni la verifica va fatta dal Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione OOPP. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.

13) Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Art. 9 – Casi particolari e rinvio

1) Nel caso di opere e lavori che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 113, del D. Lgs. 50/2016, per cui si verifichino eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dall'amministrazione e del criterio di proporzionalità.

2) Nell'impossibilità di applicare il presente regolamento, anche ai sensi del comma 1, per determinare la suddivisione proporzionale dell'incentivo tra i vari soggetti o le quote corrispondenti alle attività svolte da soggetti esterni che costituiscono economia, si potrà fare riferimento ai rapporti tra le diverse attività come remunerate dalle tariffe professionali, ove previste.

3) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

4) Nel caso in cui il Responsabile di Settore competente coincida con una o più delle figure indicate all'articolo 5, il medesimo dovrà astenersi dalle decisioni e dall'adozione di provvedimenti che lo vedono in conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 62/2013 e dell'articolo 5 del Codice di comportamento dell'ente. A tale adempimento provvederà il Segretario Generale.

Art. 10 – Disposizioni transitorie

1) Il presente Regolamento si applica alle funzioni tecniche esercitate relativamente a progetti di opere e lavori pubblici banditi nel rispetto della normativa vigente, purché la quota di incentivo sia stata inserita nel quadro economico dell'opera o lavoro oggetto del bando.

2) Per i progetti di opere e lavori pubblici banditi precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (19 aprile 2016), si applicherà integralmente il precedente regolamento.

SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

Art. 11 - Attività incentivate

1) Relativamente agli appalti di servizi e forniture, il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, IVA esclusa, delle forniture e dei servizi posti a base di gara, da riconoscere per le attività di:

- RUP
- programmazione della spesa per forniture e servizi,
- predisposizione e controllo delle procedure di gara,
- direzione dell'esecuzione del contratto;
- verifica di conformità, ovvero di emissione del certificato di regolare esecuzione.

2) Al fine dell'incentivazione, ai sensi dell'art. 113, c. 2, ultima parte, per forniture o servizi occorre procedere (come da indicazioni ANAC, per prestazioni di importo superiore a € 500.000,00 e nelle casistiche previste dalle Linee Guida n. 3) alla nomina di un Direttore dell'esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP, il cui nominativo dovrà risultare dalla determina a contrarre, da un documento ad essa allegato, o da un atto amministrativo successivo.

Art.12 - Effettiva quantificazione del fondo

1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 1 dell'articolo 11, al fondo sono destinate, per ciascun affidamento, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo dalla seguente tabella:

Tabella n. 3 (Fonte: D.P.C.M. 18 novembre 2021, n. 239)

Importo % da destinare al fondo	
Per importi fino a cinque milioni di euro	2,00
Per la parte di importo eccedente cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro	1,80
Per la parte di importo eccedente dieci milioni di euro e fino a venti milioni di euro	1,50
Per la parte di importo eccedente venti milioni di euro	1,00

2. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo di variante, al lordo del ribasso d'asta.

Art. 13 - Costituzione del fondo

1) L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività elencate al precedente art. 11, c. 1, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione.

2) Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione

elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può inoltre essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3) Nel prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi o in un prospetto analogo per gli appalti di forniture, approvato unitamente alla determina a contrarre, dovrà essere prevista la voce relativa all'incentivazione delle funzioni tecniche.

4) Nel caso di servizi o forniture la cui fase esecutiva sia superiore all'anno, l'effettivo impegno delle risorse necessarie alla costituzione del fondo potrà essere prevista anno per anno.

5) Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo relativo soltanto se comportano beni e servizi aggiuntivi ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

6) Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto quali definite dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 14 - Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per forniture e servizi

1) Per il riparto del fondo il Responsabile del Settore competente, eventualmente in accordo con il RUP qualora le due figure non siano coincidenti, provvede all'affidamento degli incarichi, con apposito atto od ordine di servizio; se il responsabile del procedimento esercita materialmente anche altre attività incentivate ai sensi dell'art. 113, egli partecipa alla suddivisione del fondo nella misura prevista anche per le restanti attività.

2) L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza con riferimento all'attività) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

3) L'incentivo è così ripartito:

Tabella n. 4

SERVIZI E FORNITURE			
Responsabile unico del procedimento	60,00%	Responsabile del procedimento	55,00%
		Attività amministrativa di programmazione della spesa per forniture e servizi	10,00%
		Predisposizione e controllo delle procedure di gara	25,00%
		Collaboratori a supporto del RUP	10,00%

Direttore Esecuzione Contratto	40,00%	Direzione Esecuzione Contratto	65,00%
		Verifica di conformità, ovvero di emissione del certificato di regolare esecuzione	25,00%
		Collaboratori a supporto del Direttore esecuzione contratto	10,00%

4) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non siano necessarie tutte le figure previste dalla tabella n. 4, il Responsabile di Settore competente bilancia le percentuali, di conseguenza. Nel caso in cui non siano necessarie attività specifiche riportate nella tabella di cui sopra, si applica la suddivisione generale dell'incentivo tra le figure del Responsabile unico del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione.

5) Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie. Nello specifico caso in cui siano affidate all'esterno parti di progettazione o di direzione dell'esecuzione del contratto, le somme, proporzionalmente corrispondenti alla parte di progettazione o direzione affidata all'esterno, costituiscono anch'esse economie.

6) Il Responsabile di Settore competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RdP. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile di Settore competente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Art. 15 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1) Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia;

Art. 16 - Erogazione delle somme

1) La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Settore competente, su proposta del RUP quando le due figure non coincidono, a seguito dell'avvenuto positivo accertamento dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2) Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per servizi e forniture, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per le procedure di bando, con la pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva;
- c) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- d) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;

3) L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi eventualmente stabiliti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

4) L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

5) L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati.

6) Nei casi di cui ai commi 4 e 5, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

7) Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

8) Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.

9) Nel caso di servizi o forniture la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare degli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

10) È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

11) Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente e limitatamente alle quote liquidate dal Comune di Urbino. Per le quote liquidate da altre amministrazioni la verifica va fatta dal Responsabile del settore competente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.

12) Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Art. 17 – Casi particolari e rinvio

1) Nel caso di servizi e forniture che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 113, del D. Lgs. 50/2016, per cui si verifichino eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dall'amministrazione e del criterio di proporzionalità.

2) Nell'impossibilità di applicare il presente regolamento, anche ai sensi del comma 1, per determinare la suddivisione proporzionale dell'incentivo tra i vari soggetti o le quote corrispondenti alle attività svolte da soggetti esterni che costituiscono economia, si potrà fare riferimento ai rapporti tra le diverse attività come remunerate dalle tariffe professionali, ove previste.

3) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

4) Nel caso in cui il Responsabile di Settore competente coincida con una o più delle figure indicate all'articolo 14, il medesimo dovrà astenersi dalle decisioni e dall'adozione di provvedimenti che lo vedono in conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 62/2013 e dell'articolo 5 del Codice di comportamento dell'ente. A tali adempimenti provvederà il Segretario Generale.

Art. 18 - Norme transitorie

1) La Sezione B del presente regolamento, relativa alla fornitura di beni e servizi, si applica alle funzioni tecniche esercitate a partire dal 01.01.2018.

SEZIONE C – NORME FINALI

Art. 19 – Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione che lo approva ove venga dichiarata immediatamente eseguibile o dalla data di esecutività della medesima qualora non venga dichiarata immediatamente eseguibile.